



Via Tancredi Galimberti 10/a- 13900 Biella - Tel. 015.83.52.911 – CF/P.IVA 02132350022 www.seab.biella.it email:info@seabiella.it

DETERMINA DEL 20/11/2024

OGGETTO: FORNITURA DI SACCHI IN MATERIALE BIODEGRADABILE. Determina di proroga ai sensi degli artt. 17, comma 1 e 120, comma 11, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

IL DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATO che S.E.A.B. Società Ecologica Area Biellese S.p.A. (in seguito: stazione appaltante) con determina a contrarre del 18 marzo 2024 ha affidato – 50 c. 1 lett. b.2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (in seguito: Codice), la fornitura di sacchi in materiale biodegradabile per il periodo di due anni”;

VISTO che nel corso dell’anno 2024 sono stati attivati nuovi servizi di raccolta della frazione organica che non erano stati preventivamente programmati e quindi il fabbisogno di sacchetti è incrementato in modo imprevisto, portando ad un esaurimento del quantitativo conteggiato nell’affidamento prima della scadenza temporale prevista;

DATO ATTO che è stata indetta una nuova la procedura per la fornitura di sacchetti in materiale biodegradabile, il cui avviso di manifestazione di interesse in corso di esecuzione scade il 03 dicembre 2024;

RILEVATA quindi la necessità e l’urgenza di garantire la continuità della fornitura in corso di esecuzione, evitando che le prestazioni in oggetto, di pubblico interesse subiscano un’interruzione;

VISTO l’art. 120 comma 11, del Codice il quale prevede che “In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l’appaltatore uscente qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto”;

VISTO il contratto stipulato in data 29.03.2024 con l’attuale LADY PLASTIK S.r.l. con sede legale in Castano Primo, via Villorosi;

CONSIDERATO che, pertanto, è necessario prorogare il contratto sopra con una fornitura il cui quantitativo sia sufficiente a soddisfare i bisogni dei comuni per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura negoziata senza bando;

DATO ATTO:

– che in data 15.11.2024, è stata per vie brevi comunicata all’esecutore la volontà della stazione appaltante di prorogare l’esecuzione delle prestazioni contrattuali (c.d. proroga tecnica), ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto in data 29.03.2024, così come disposto dall’art. 120 comma 11, del Codice e specificato nella Relazione agli articoli e agli allegati del Codice che a pag. 172 prevede che “Nel testo dell’art. 120 proposto è stato pertanto eliminato dal comma 10, relativo all’opzione di proroga, il riferimento, contenuto nell’art. 106, comma 11, al “tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente” ed è stato inserito un apposito comma 11, che disciplina specificamente la c.d. proroga tecnica. Per quest’ultima, è stata esclusa la possibilità per l’amministrazione di applicare prezzi più favorevoli, poiché il gestore uscente “subisce” una proroga che è indipendente dalla sua volontà);

RILEVATO:

- che le caratteristiche del servizio sono descritte nel Capitolato allegato al contratto stipulato in data 29.03.2024;
- che il valore massimo stimato della proroga il cui quantitativo sia sufficiente a soddisfare i bisogni dei comuni, è pari a € 12.828,00 e che, tale valore, trova la relativa copertura contabile nei fondi propri di bilancio;
- che il C.I.G. è : BOC410950D;

CONSIDERATO che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis, della legge 241/1990; 3

DETERMINA

1. di dichiarare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prorogare l'esecuzione delle prestazioni in oggetto (c.d. proroga tecnica), ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stipulato in data 29.03.2024 con l'appaltatore uscente LADY PLASTIK con sede legale in Castano Primo, via Villorosi così come disposto dall'art. 120 comma 11, del Codice, per un importo presunto pari a € 12.828,00 IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi;
3. ai sensi dell'art. 17, comma 5, secondo periodo, del Codice l'immediata efficacia del presente provvedimento in quanto l'appaltatore è in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'appaltatore uscente LADY PLASTIK
6. che trattandosi di una proroga del contratto, il Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Paola De Battistini;
8. di autorizzare la spesa complessiva, che trova la relativa copertura contabile nei fondi propri di bilancio;
10. di dare atto che contro il presente provvedimento è possibile per chiunque vi abbia interesse, proporre ricorso al TAR Piemonte entro 30 giorni dalla intervenuta piena conoscenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott Riccardo RAVAZZI



Firmato digitalmente da:

RAVAZZI RICCARDO MARIA

Firmato il 20/11/2024 09:25

Seriale Certificato: 1547674

Valido dal 15/06/2022 al 15/06/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA